

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)



UNA GUIDA PER CONOSCERE LE REGOLE



EDIZIONE 2024



Educazione Continua in Medicina (ECM): una guida per conoscere le regole

a cura della *Dott.ssa Enrica Fasci*
Responsabile ufficio ECM

con il contributo di
Dott.ssa Caterina Armiero
Dott. Arcangelo Corra
Dott.ssa Maria D'Acquisto
Dott. Agostino Greco
Dott. Carlo Manzi
Dott. Mario Parillo
Dott. Vincenzo Perone
Dott. Lupo Giacomo Pulcino
Dott. Emanuele Spina
Dott.ssa Anna Tarabuso

Triennio 2023/2025

Con la partecipazione dell'UOC Formazione ASL CE



Con il patrocinio di ASL Caserta

INDICE

- Pag. 1. Frontespizio*
- Pag. 3. Cosa è l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)?
Cosa sono i crediti formativi (CF)? È obbligatoria l'E.C.M.?*
- Pag. 4. COGEAPS – Come si può gestire, conoscere ed aggiornare la propria
posizioneformativa? Accesso all'area riservata CO.GE.A.P.S.*
- Pag. 5. L'accesso tramite applicazione mobile.*
- Pag. 7. A chi spetta il computo dei Crediti?
Cosa è il Dossier Formativo?*
- Pag. 8. AGENAS – Che cos'è l'AGENAS e a cosa serve l'iscrizione su portale?*
- Pag. 10. Qual è l'organo nazionale che regola l'ECM?
Qual è la più recente regolamentazione in materia di crediti formativi? Quali
sono le modalità di formazione?*
- Pag. 11. Che funzione esercita il Provider nella ECM?
Chi certifica i crediti formativi erogati dal Provider?*
- Pag. 12. Come devono essere ripartiti annualmente i crediti ECM?
Triennio 2020-2022. Riduzione crediti emergenza Covid-19. Triennio 2023 -
2025.*
- Pag. 13. Spostamento Crediti Triennio 2020/2022.
Quali aree di formazione sono incluse nel sistema ECM?*
- Pag. 14. Si possono acquisire CF partecipando ad eventi ECM in discipline diverse
da quelle esercitate?
Tematiche di interesse nazionale.
Medico competente*
- Pag. 15. L'obbligo formativo in materia di radioprotezione.*
- Pag. 16. Esoneri ed esenzioni*
- Pag. 19. F.A.Q.*
- Pag. 25. Bibliografia*

COS'È L'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (E.C.M.)?

L'E.C.M. è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

COSA SONO I CREDITI FORMATIVI ECM?

I crediti ECM sono indicatori di tipo quantitativo della formazione fruita dai professionisti sanitari in occasione di attività formative.

Sono assegnati dai Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati sia ai partecipanti, a seguito dell'accertamento dell'apprendimento, sia ai docenti/tutor del programma formativo ed hanno validità su tutto il territorio nazionale.

È' OBBLIGATORIA L'E.C.M.?

Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del programma Nazionale di ECM. Tutti i professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le più recenti e aggiornate conoscenze e competenze, così da offrire un'assistenza ai terzi di un livello adeguato sul piano qualitativo.

L'obbligo di acquisire i crediti formativi ECM per tutti i professionisti è vincolato all'iscrizione all'Albo Professionale.

In particolare, l'obbligo formativo decorre dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo Professionale (ad esempio per un neo Iscritto all'Albo dei Medici-Chirurghi o degli Odontoiatri a maggio 2020, l'obbligo ECM decorre dal 1° gennaio 2021).

I pensionati, seppure iscritti all'Albo, non sono tenuti ai Corsi ECM solo se non svolgono la professione: *“I professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro. Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria”* (Cfr. Delibera professionisti sanitari in quiescenza del 4 febbraio 2021).

L'Ordine può verificare la posizione anagrafica degli iscritti e controllare la corretta applicazione dell'obbligo formativo. In caso di mancata applicazione delle normative vigenti, sono ipotizzabili sanzioni come previsto dalla Commissione Nazionale ECM.

COGEAPS

(Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)

COME SI PUÒ GESTIRE, CONOSCERE E AGGIORNARE LA PROPRIA SITUAZIONE FORMATIVA?

Il professionista può verificare la propria situazione, rispetto all'obbligo formativo, in ogni momento accedendo alla posizione personale dell'anagrafica tenuta dal **Co.Ge.A.P.S.**

Dal 2 dicembre 2013 tutti i professionisti sanitari possono registrarsi sul sito del CoGeAPS per visualizzare i crediti ECM acquisiti e definire il proprio Dossier Formativo per i trienni di competenza, tramite accesso alla relativa applicazione ovvero mediante il portale <http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot> effettuando l'accesso mediante SPID o con CIE.

ACCESSO ALL'AREA RISERVATA CO.GE.A.P.S.

1. Accesso tramite portale web

La pagina di accesso all'area riservata del Co.Ge.A.P.S. è disponibile al seguente link:

<https://application.cogeaps.it/login/>.



Login



Questa applicazione è riservata ai professionisti.
Per le altre tipologie di utenti è disponibile l'[Area riservata](#)

L'accesso mediante lo SPID o CIE consente il pre-caricamento di tutti i dati anagrafici del sanitario, che potranno essere aggiornati in caso di difformità.

Una volta cliccato il tasto "Entra con SPID", l'utente visualizzerà la schermata di selezione del metodo di accesso.

Una volta autorizzata la trasmissione, la procedura di accesso sarà conclusa e l'utente sarà reindirizzato sulla schermata principale dell'Area riservata del Co.Ge.A.P.S.:

The screenshot shows the user interface of the Co.Ge.A.P.S. website. At the top, there are navigation links for "Home page", "Radioprotezione", "Dossier", and "Rich". Below the navigation is a banner with the text "Benvenuta," and a background image of a healthcare professional. The main content area is titled "Partecipazioni ECM" and includes a section for "Triennio di riferimento" (2020-2022) and a "Riepilogo" (Summary) table.

| Riepilogo | |
|---|--------|
| Obbligo formativo triennio 2020-2022 | 150 |
| Per essere certificabili, oltre a soddisfare l'obbligo formativo individuale nel triennio il partecipante deve ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante | 15 |
| Obbligo formativo standard triennio | 30 |
| Per essere certificabili, oltre a soddisfare l'obbligo formativo individuale nel triennio il partecipante deve ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante | 30 |
| Obbligo formativo triennio | 75 |
| Per essere certificabili, oltre a soddisfare l'obbligo formativo individuale nel triennio il partecipante deve ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante | 11,00 |
| Crediti in materia di Radioprotezione del paziente | 209,75 |
| Crediti acquisiti nel triennio 2020-2022 | 209,75 |
| Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo | 209,75 |

2. Accesso tramite applicazione mobile

Per accedere con l'applicazione mobile, è innanzi tutto necessario installare l'app del Co.Ge.A.P.S. sul proprio *smartphone*, scaricandola dallo *store* ufficiale. I sistemi operativi mobili al momento supportati sono Android e iOS.

Una volta scaricata e installata la predetta applicazione, sarà possibile accedere.

The screenshot shows the mobile application interface of the Co.Ge.A.P.S. website. At the top, there are navigation links for "Home page", "Radioprotezione", "Dossier", and "Rich". Below the navigation is a banner with the text "Benvenuta," and a background image of a healthcare professional. The main content area is titled "Partecipazioni ECM" and includes a section for "Triennio di riferimento" (2020-2022) and a "Riepilogo" (Summary) table.

| Riepilogo | |
|---|--------|
| Obbligo formativo triennio 2020-2022 | 150 |
| Per essere certificabili, oltre a soddisfare l'obbligo formativo individuale nel triennio il partecipante deve ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante | 15 |
| Obbligo formativo standard triennio | 30 |
| Per essere certificabili, oltre a soddisfare l'obbligo formativo individuale nel triennio il partecipante deve ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante | 30 |
| Obbligo formativo triennio | 75 |
| Per essere certificabili, oltre a soddisfare l'obbligo formativo individuale nel triennio il partecipante deve ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante | 11,00 |
| Crediti in materia di Radioprotezione del paziente | 209,75 |
| Crediti acquisiti nel triennio 2020-2022 | 209,75 |
| Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo | 209,75 |

Mediante l'accesso all'anagrafe nazionale del COGEAPS, il professionista potrà consultare i crediti maturati ed il proprio debito formativo complessivo.

In caso di eventuali problemi è opportuno contattare lo *staff* Co.Ge.A.P.S. al seguente indirizzo e-mail: ecm@cogeaps.it.

Benvenuto **BIANCONI LINA** [[Modifica i tuoi dati](#)] [[Esci](#)]

Professionisti - Dettagli

Gentile Professionista,
dal 2 dicembre 2013 è attivo in via sperimentale il servizio di consultazione dei crediti associati all'anagrafica segnalata da Ordini, Collegi e Associazioni. Il Consorzio pubblica i dati ricevuti da Enti accreditanti prima e Provider oggi. Nel passato infatti alcuni inoltri dei dati hanno evidenziato errori ed anomalie. Il Consorzio sta operando per cercare di correggere ogni anomalia e sarà grato della Vs. collaborazione e pazienza nel segnalare eventuali anomalie. Dal 2 dicembre 2013 è stata inoltre resa possibile la costruzione del Dossier Formativo a titolo sperimentale. Pertanto eventuali difficoltà o anomalie che vorrete segnalarci a ecm@cogeaps.it saranno gestite come un work in progress. Vi ringraziamo della vs collaborazione.

HOME

Dettagli professionista Partecipazioni ECM Dossier Formativi

Per qualsiasi segnalazione inviare una email a ecm@cogeaps.it

Cliccare su Partecipazioni ECM

A CHI SPETTA IL COMPUTO DEI CREDITI?

Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all'Ordine competente che utilizzerà - al termine del triennio - i dati archiviati dal CoGeAPS.

Il CoGeAPS è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di ECM

CHE COS'È IL DOSSIER FORMATIVO (DF)?

È lo strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo operatore o del gruppo di cui fa parte (inteso come *equipe* o *network* professionale).

Il dossier può essere, infatti, realizzato a livello individuale o di gruppo, avendo quindi come riferimento l'organizzazione nella quale opera il gruppo di lavoro.

Ciascun professionista dopo la registrazione al CoGeAPS potrà creare e visionare il proprio curriculum ECM (dossier formativo).

L'istituzione di quest'ultimo dà diritto ad un bonus quantificato nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30 assegnati nel triennio di riferimento se il professionista costruirà un dossier individuale o di gruppo; gli ulteriori 20 crediti bonus saranno assegnati nel triennio successivo.

Il dossier va costruito nelle 3 aree previste e possono essere indicate 2 professioni e/o 2 discipline per professione.

Al bonus avrà diritto il professionista sanitario che costruisce il dossier formativo per almeno 2 anni.

Ai soli fini del riconoscimento del bonus, nel triennio in corso il dossier formativo deve avere una durata di almeno 18 mesi e coprire il 70% dei crediti.

Con la Delibera n. 4/2024 del 07/03/2024 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha precisato che la costruzione del dossier formativo relativo al triennio 2023-2025 è consentita unicamente nel primo e nel secondo anno del triennio di riferimento.

In particolare, i dossier formativi individuali e di gruppo costituiti nel 2023 e nel 2024 ricomprenderanno tutte le partecipazioni svolte nel triennio 2023-2025.

Tuttavia, non saranno utilizzabili i crediti soggetti a spostamento tra i trienni formativi.

AGENAS

CHE COS'È L'AGENAS E A COSA SERVE L'ISCRIZIONE SUL PORTALE?

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali è un ente pubblico non economico di rilievo nazionale che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione.

Con il D.M. 17 aprile 2019 è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Le funzioni di tale commissione sono quelle di gestire il programma nazionale di educazione continua in medicina (ECM) per il mantenimento di un elevato livello di conoscenze relative alla teoria, alla pratica ed alla comunicazione in campo sanitario.

The screenshot shows the website interface for the E.C.M. (Commissione Nazionale Formazione Continua). At the top, there is a navigation bar with the AGENAS logo and a search bar. Below the navigation bar, there is a main banner with the text 'E.C.M. Commissione Nazionale Formazione Continua'. The main content area is divided into several sections: 'professionisti sanitari', 'provider', 'My Ecm', 'ricerca rapida eventi', and 'awisi / comunicati'. The 'My Ecm' section contains a button labeled 'my ECM' and an 'esci' button. An arrow points to the 'my ECM' button.

Dal sito di AGENAS <http://ape.agenas.it/> è possibile registrarsi sull'area riservata e accedere alla sezione myECM:

Crediti E.C.M. acquisiti

In questa sezione vengono visualizzati i crediti complessivamente conseguiti nel triennio attraverso i corsi erogati dai **provider nazionali**. Posizionando il mouse sull'icona  verrà visualizzato il dettaglio dei crediti, ripartiti per tipologia di offerta formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo) e per ruolo (partecipante, docente, relatore, referee).

| | | |
|------|------------|---|
| 2013 | 12 crediti |  |
| 2012 | 47 crediti |  |
| 2011 | 52 crediti |  |

Verifica Evento

Inserendo l'identificativo ed il numero dell'edizione dell'evento formativo frequentato sarà possibile verificare se i crediti, per gli eventi del triennio in corso, sono già presenti nel sistema.

ID Evento

Edizione

| ID | EDIZ. | PROVIDER | TITOLO | TIPO | DATA CREDITI | DATA INIZIO | CREDITI | FEEDBACK | DETTAGLIO |
|-------|-------|---|---|------|--------------|-------------|---------|---|---|
| 71099 | 1 | SOCIETA' MEDICA LAZZARO SPALLANZANI | AFFETTIVITA E SESSUALITA' NELLA DISABILITA' | RES | 21/09/2013 | 21/09/2013 | 4 |  |  |
| 67299 | 1 | FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI | CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI TUTOR/VALUTATORI PER ABILITAZIONE PROFE... | RES | 19/09/2013 | 19/09/2013 | 3 |  |  |
| | | SOCIETA' MEDICA LAZZARO SPALLANZANI | TIREOPATIE, DIABETE E IPERTENSIONE IN GRAVIDANZA | RES | 20/03/2013 | 06/03/2013 | 1 |  |  |
| | | | NUOVE POSSIBILITA' TERAPEUTICHE NELLA TERAPIA DEL DOLORE. FARMAC... | RES | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 2 |  |  |
| 52987 | 1 | SOCIETA' MEDICA LAZZARO SPALLANZANI | LE PATOLOGIE DELLA GHIANOLA SURRENALE: QUANDO SOSPETTARE? LA DIAGNOS... | RES | 20/02/2013 | 20/02/2013 | 1 |  |  |

| Tipologia | Ruolo | Crediti |
|-------------------------|--------------|---------|
| FORMAZIONE A DISTANZA | PARTECIPANTE | 23 |
| FORMAZIONE RESIDENZIALE | DOCENTE | 9 |
| FORMAZIONE RESIDENZIALE | PARTECIPANTE | 13 |
| FORMAZIONE RESIDENZIALE | TUTOR | 2 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

I crediti sono divisi tra le varie tipologie e sono registrati anche la tipologia di crediti con sponsor.

QUAL È L'ORGANO NAZIONALE CHE REGOLAMENTA L' ECM?

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), che definisce con programmazione pluriennale:

- a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale;
- b) il numero complessivo di crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in undeterminato arco di tempo;
- c) gli indirizzi per l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale;
- d) i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative;
- e) i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi;

La Commissione, il cui mandato dura 3 anni dalla data dell'insediamento, viene nominata dal Ministro della Salute che la presiede.

QUALI SONO LE MODALITA' DI FORMAZIONE?

- 1 La formazione residenziale.
- 2 La formazione a distanza (FAD), mediante:
 - la classe virtuale;
 - l'apprendimento collaborativo in rete;
 - l'autoapprendimento integrato da sistemi di supporto.
- 3 La Formazione sul campo (FSC).
- 4 Altre forme di ECM:
 - a** attività di docenza e di tutoraggio in programmi ECM;
 - b** presentazione di relazioni e comunicazioni in consessi scientifici;
 - c** studi e ricerche scientifiche, incluse le pubblicazioni scientifiche;
 - d** dossier formativo.

QUAL È LA PIÙ RECENTE REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI?

Quella riportata nelle determine della CNFC che delibera sulle seguenti attività:

- a) le regole di acquisizione dei crediti formativi;

- b) le tipologie di formazione con relativi crediti acquisibili;
- c) l'obbligo formativo per triennio: 2017-2019 / 2020-2022 / 2023-2025 (150 crediti) salvo esenzioni ed eventuali riduzioni; modalità di attivazione del dossier formativo);
- d) i crediti per formazione all'estero (calcolati al 50% e fino a 50 % per triennio);
- e) i crediti per i liberi professionisti;
- f) la registrazione dei crediti (direttamente sui propri account - Provider); il tutoraggio (4 crediti/mese max 60% fabbisogno), esclusi docenti universitari;
- g) i principi e le linee guida per la strutturazione del dossier formativo individuale e di gruppo;
- h) sperimentazioni cliniche (da 1 a 3 crediti per iniziativa max 60% fabbisogno);
- i) pubblicazioni scientifiche (da 0,5 a 3 crediti per pubblicazione);
- j) autoformazione (max 20% crediti/triennio);
- k) le modalità di rilascio della certificazione al programma ECM.

CHE FUNZIONE ESERCITA IL PROVIDER NELLA ECM?

Il Provider è soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità. È abilitato a realizzare attività formative idonee per l'ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi e rilasciando il relativo attestato ai partecipanti. L'accreditamento di un Provider avviene mediante riconoscimento da parte di un'istituzione pubblica (CNFC o Regioni o Province Autonome direttamente o attraverso organismi da questi individuati).

L'accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative (ECM) ed è rilasciato ad ogni provider da un solo Ente accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi condivisi definiti nelle "Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider: requisiti minimi e standard".

CHI CERTIFICA I CREDITI FORMATIVI EROGATI DAL PROVIDER?

La certificazione compete esclusivamente all'Ordine, Collegio o Associazione Professionale di appartenenza del partecipante all'evento.

La certificazione va rilasciata a chiusura di ogni triennio previa verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Può essere rilasciata tramite il portale CoGeAPS.

Spetta al Provider, oppure nel caso della sperimentazione, all'ente accreditante, inviare i dati al CoGeAPS che li rende disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione.

COME DEVONO ESSERE RIPARTITI ANNUALMENTE I CREDITI ECM?

TRIENNIO 2020- 2022

L'obbligo formativo per il **triennio 2020-2022** era pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altri riduzioni e ferma restando l'applicazione per il triennio 2020- 2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.

Con determina del 07/07/2016, la CNFC ha:

- abolito i limiti minimi e massimi annuali;
- esteso a tutti i professionisti la fruizione dell'autoformazione.

RIDUZIONE CREDITI EMERGENZA COVID-19

*I crediti formativi del triennio 2020- 2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, **si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari** di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.*

TRIENNIO 2023- 2025

L'obbligo formativo per il **triennio 2020-2022** è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altri riduzioni.

Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell'obbligo formativo già previste per i trienni precedenti ed, in particolare:

- nella misura di 30 crediti, ai professionisti che nel precedente triennio abbiano maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- nella misura di 15 crediti, ai professionisti che nel precedente triennio abbiano maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
- nella misura di 20 crediti, ai professionisti che nel precedente triennio abbiano

- soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
- nella misura di 30 crediti, ai professionisti che costruiranno un dossier individuale o di gruppo nel primo o secondo anno del triennio.

SPOSTAMENTO CREDITI TRIENNIO 2020/2022

L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con "data di fine evento" al 31 dicembre 2023. La possibilità di spostamento dei crediti era, inizialmente, consentita fino al 30 giugno 2024 (come previsto dalla Delibera n. 2/2023 CNFC).

Successivamente, a seguito di quanto stabilito con Delibera n. 6/2024 CNFC, l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per tutti i professionisti che hanno conseguito i crediti entro tale data. Di contro, lo spostamento dei crediti è consentito fino al 31 dicembre 2025.

A partire dal triennio 2014-2016 il professionista sanitario può richiedere all'Ordine di appartenenza:

- 1) attestazione di partecipazione al programma ECM;
- 2) certificazione di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo.

L'IMPORTANZA DEL SODDISFACIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

La certificazione ECM è requisito per:

- valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale);
- valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto);
- partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa;
- iscrizione Albo Medici Competenti;
- impiego nel privato accreditato;
- impiego negli Enti Pubblici;
- copertura assicurativa per il Professionista (legge n. 24, 8/03/2017 – Gelli Bianco);
- accesso a bandi e contributi erogati dall'OMCeO di Caserta.

Il mancato raggiungimento dell'obbligo formativo rappresenta una violazione deontologica sanzionabile ai sensi della normativa vigente¹.

¹ Il Codice Deontologico, all'art. 19, rubricato "Aggiornamento e formazione professionale permanente" stabilisce che "Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze".

**QUALI AREE DI FORMAZIONE SONO INCLUSE NEL
SISTEMA ECM?**

Le aree di formazione ECM sono suddivise in:

1. aree formative di interesse tecnico-professionali (epidemiologia, sicurezza, medicina veterinaria, tutela delle aree fragili etc...);
2. aree formative di processo (appropriatezza prestazioni, integrazione ospedale-territorio, relazioni di comunicazione pz. ed umanizzazione delle cure etc...);
3. aree formative di sistema (applicazione procedure EBM–EBN–EBP, risk management, epidemiologia, etica/bioetica/deontologia etc....).

**SI POSSONO ACQUISIRE CF PARTECIPANDO AD
EVENTI ECM IN DISCIPLINE DIVERSE DA
QUELLE ESERCITATE?**

Il 70% dei crediti è da acquisire nella disciplina professionale principalmente esercitata, il 30% in discipline diverse.

Questa seconda possibilità è utilizzabile dal professionista in quelle attività formative accreditate “per tutte le professioni” oppure quando tra le discipline accreditate dal Provider compaiono la professione principale o secondaria in possesso del professionista.

TEMATICHE DI INTERESSE NAZIONALE

La Commissione Nazionale può designare specifici argomenti come “di rilevanza nazionale” all’interno del contesto della formazione continua nel campo della salute. Questa designazione comporta un aumento di 0.3 crediti per ogni ora di formazione erogata dai provider su tali argomenti.

Costituiscono tematica di interesse nazionale, per il triennio 2023-2025:

- il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;
- la “Sanità digitale”;
- la “formazione in infezioni ospedaliere”;
- il “Piano strategico- operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)”.

MEDICO COMPETENTE:

Per quanto attiene all'esercizio dell'attività di **Medico Competente** occorre che i medici, iscritti nell'Elenco Nazionale dei Medici Competenti, per lo svolgimento delle loro funzioni, conseguano i crediti ECM nel triennio nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina "Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro" riservando il 30% ad altre discipline.

La trasmissione della certificazione o dell'autocertificazione attestante l'avvenuto conseguimento dei crediti va comunicata, a fine di ogni triennio, al Ministero della Salute e p.c. all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri di Caserta.

Si precisa che nell'anagrafe COGEAPS le funzioni relative all'attività dei medici competenti si attivano solo se il professionista indica di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente.

L'OBBLIGO FORMATIVO IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all'art. 162, comma 4, in materia di "Radiazioni ionizzanti" ha sancito l'obbligatorietà della formazione e aggiornamento ECM in materia di **radioprotezione** per tutti i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione, in quanto potenziali prescriventi.

"I medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione sono tenuti alla formazione e aggiornamento ECM di radioprotezione in quanto tutti potenziali prescriventi inclusi gli odontoiatri", come chiarito in una nota il Ministero della Salute.

In particolare, la normativa sulla radioprotezione stabilisce che i crediti ECM sulla radioprotezione devono corrispondere ad almeno il dieci per cento² dei crediti ECM complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici ed al 15 per cento³ dei crediti ECM complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

² Corrispondenti a 15 crediti ECM.

³ Corrispondenti a 22.5 crediti ECM.

GLI ESONERI E LE ESENZIONI

La normativa, la gestione, la registrazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

Determina della CNFC del 17/07/2013

ESONERI: sono esonerati tutti i professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l'esercizio dell'attività professionale sono esonerati dall'obbligo formativo ECM. [...]

ESENZIONI: sono esentati dall'obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l'esercizio della propria attività professionale.

COSA SONO ESONERI ED ESENZIONI?

Sono diritti di cui il Professionista può usufruire ma non un obbligo.

Si sostanziano in sospensioni temporanee dell'obbligo ECM.

- Esonero: formazione accademica durante lo svolgimento dell'attività professionale; tale diritto è esercitabile solo su istanza del professionista; la frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso⁴.
- Esenzioni: interruzione dell'esercizio dell'attività per le motivazioni previste dalla normativa⁵.
-

Gli esoneri ed esenzioni sono cumulabili ma non sovrapponibili:

Il professionista interessato deve farne richiesta, previa registrazione nell'area riservata del CoGeAPS (application.cogeaps.it)

Non è possibile attribuire esoneri ed esenzioni per periodi precedenti al 2013, in quanto

⁴ Si pensi, a mero titolo esemplificativo, a corsi di laurea triennale, magistrale o specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, specializzazione in psicoterapia, etc.

⁵ Si pensi, ad esempio, ai congedi, aspettativa, malattia, professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale;


privi di rilevanza certificativa.

I crediti acquisiti in regime di esonero o esenzione non vengono conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo individuale del professionista, fanno eccezione gli esoneri parziali.

I professionisti che seguono un corso (ad esempio un master, una specializzazione...) possono comunque acquisire crediti ECM se lo desiderano.

Come caricarli nel Co.Ge.APS:

- effettuare l'accesso all'area riservata: <https://application.cogeaps.it/login/>
- cliccare su esoneri e/o esenzioni.



In particolare, tra le voci di **esonero** si rinvengono:

- master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno;
- master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno;
- corso di formazione specifica in medicina generale;
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- corso micologi durata annuale;
- laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- laurea Triennale;
- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia;
- altri corsi universitari da almeno 60 cfu/anno;
- corsi di formazione manageriale;
- riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Abruzzo;
- riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Emilia;
- corso micologi durata biennale;
- riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto 2016-17;
- militari in missione all'estero.

Per quanto concerne le possibili **esenzioni**, sono presenti, tra le altre, le seguenti voci:

- assenza per malattia;
- congedo maternità e paternità;
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
- adozione e affidamento;
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;
- aspettativa per cariche pubbliche;
- adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche;
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;
- richiamo alle armi o servizio volontariato;
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale;
- aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali;
- pensionamento;

- richiamo alle armi;
- partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero:
- congedo straordinario per assistenza familiari disabili.

F.A.Q.

COME VERIFICARE IL MIO OBBLIGO FORMATIVO ECM

COME POSSO VERIFICARE I CREDITI ECM?

Il Professionista può verificare il proprio obbligo formativo ECM accedendo all'area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID: <https://application.cogeaps.it/login/>

Co.Ge.A.P.S. è l'unica piattaforma di riferimento per la gestione dei crediti ECM dei professionisti sanitari. Per ogni triennio il Professionista sanitario può visualizzare:

- l'obbligo formativo standard e l'obbligo formativo individuale;
- i crediti ECM acquisiti;
- eventuali riduzioni;
- le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni e la formazione individuale.

A partire dall'1/10/2021 è stata disattivata la modalità di accesso con username e password.

Il Professionista può accedere all'area riservata al link: <https://application.cogeaps.it/login/> esclusivamente con il proprio SPID, CIE o CNS.

PERCHÉ UNA VOLTA ENTRATO SUL SITO WWW.COGEAPS.IT, DOPO AVER CLICCATO SU “ENTRA CON SPID”, VISUALIZZO L’INTESTAZIONE DEL SITO DI REGIONE VENETO?

Per l'integrazione dei servizi SPID nelle proprie applicazioni il Co.Ge.A.P.S. si avvale di una collaborazione con la Regione Veneto, consentendo così l'accesso all'area riservata con la propria identità digitale SPID o CIE. Pertanto, occorre solo procedere con l'accesso selezionando il proprio gestore SPID e inserire i dati necessari, senza tener conto della pagina di sfondo.

QUANTI CREDITI SI DEVONO ACQUISIRE NEL TRIENNIO

QUANTI SONO I CREDITI OBBLIGATORI DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO?

Ad ogni triennio la Commissione Nazionale della Formazione Continua (CNFC) stabilisce il numero dei crediti formativi obbligatori.

Negli ultimi trienni l'obbligo standard stabilito da CNFC è stato di 150 crediti.

È possibile verificare il numero dei crediti da acquisire in ciascun triennio accedendo alla propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID. Nella sezione “Partecipazioni ECM” è possibile selezionare dal menù a tendina il triennio di interesse.

OGNI TRIENNIO DEVO SEMPRE ACQUISIRE 150 CREDITI ECM?

NO. L'obbligo formativo NON è sempre di 150 crediti ma varia a seconda della posizione formativa del singolo professionista, al netto di eventuali esoneri (corso di laurea specialistica, master, etc.), esenzioni (es. malattia, maternità, etc.) e altre riduzioni che modificano il monte crediti obbligatorio come:

- bonus derivanti dal completamento dell'obbligo formativo del triennio precedente,
- bonus derivanti dalla creazione del Dossier Formativo e dal suo soddisfacimento,
- bonus derivanti dalla frequenza di corsi su tematiche speciali (es. vaccinazioni, fertilità etc.).

Pertanto, è **INDISPENSABILE** controllare il numero dei crediti da dover conseguire nella propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. accedendo tramite SPID.

DEVO ACQUISIRE 50 CREDITI L'ANNO?

NO. Ogni professionista ha la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile (senza vincoli di minimo e massimo annui, ad esempio anche 100 crediti in un anno). Resta invariato l'obbligo formativo triennale ed è importante conseguire i crediti obbligatori entro la scadenza del triennio. (Delibera CNFC del 7 luglio 2016).

LA FORMAZIONE ECM È OBBLIGATORIA?

Sì. Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti che appartengono ad una delle professioni sanitarie.

Pertanto, gli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo.

Per di più la formazione permanente del medico è obbligatoria ai sensi dell'art. 19 del Codice di Deontologia Medica per cui il mancato rispetto dell'obbligo ECM può avere rilevanza disciplinare.

COME POSSO "SANARE" LA MIA CARENZA DI CREDITI ECM NEI TRIENNI PRECEDENTI

HO VERIFICATO CHE HO CARENZA DI CREDITI ECM NEL TRIENNIO 2020/2022. COME FACCIO A SANARLI?

Accedendo tramite SPID alla propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. è disponibile la funzione "Spostamento Crediti" all'interno della quale è possibile visualizzare l'elenco degli eventi e i relativi crediti acquisiti.

Nel rispetto della delibera della CNFC 6/2024 entro la scadenza del 31 dicembre 2025, è possibile spostare di competenza al triennio 2020/2022 la totalità delle partecipazioni ad eventi ECM conseguiti entro il 31/12/2023. Le partecipazioni spostate seguiranno le norme applicative del triennio di destinazione.

Ultimato lo spostamento dei crediti ECM, il debito formativo verrà automaticamente ricalcolato e aggiornato.

È importante ricordare che l'operazione di spostamento è irreversibile, per cui una volta compiuta, non è più possibile modificarla.

POSSO SPOSTARE I CREDITI IN ESUBERO ACQUISITI NEI TRIENNI PRECEDENTI SUI TRIENNI SUCCESSIVI? (ESEMPIO DAL TRIENNIO 2017-2019 AL TRIENNIO 2020-2022)

NO. Nel rispetto della delibera della CNFC del 15/12/2021, entro la scadenza del 31 giugno 2022, è possibile spostare SOLO ai trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019) le partecipazioni conseguite con formazione ECM per eventi con data fine entro il 31/12/2021.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI?

È possibile acquisire crediti ECM attraverso:

- la partecipazione ad eventi residenziali
- la partecipazione ad eventi FAD
- lo svolgimento di attività formative come per esempio: autoformazione, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a corsi di formazione accreditati all'estero e sperimentazioni cliniche. Queste attività rientrano nella formazione individuale che dà diritto al riconoscimento di "crediti individuali" come previsto dal "Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario".

TUTTI I CREDITI ACQUISITI VENGONO REGISTRATI IN AUTOMATICO DAL CO.GE.A.P.S.?

NO. Il professionista deve inserire nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia "crediti individuali" (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni.

Tutti i crediti acquisiti tramite formazione residenziale o FAD vengono trasmessi direttamente dai Provider (soggetti accreditati all'erogazione degli eventi ECM).

PERCHÉ SUL SITO CO.GE.A.P.S. NON SONO PRESENTI TUTTI I MIEI CREDITI ECM ACQUISITI DI RECENTE?

Co.Ge.A.P.S. non viene aggiornato in tempo reale, il Provider è tenuto a rendicontare i crediti ECM entro:

- 90 giorni dalla conclusione dell'evento, nel caso di formazione residenziale;
- 90 giorni dalla scadenza del corso online, nel caso di formazione FAD.

In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non essere visibili sul portale Co.Ge.A.P.S., ma saranno comunque utili al conteggio per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

POSSO SODDISFARE IL MIO OBBLIGO FORMATIVO ACQUISENDO CREDITI ECM TRAMITE LA SOLA PARTECIPAZIONE A CORSI FAD?

Si.

POSSO SODDISFARE IL MIO OBBLIGO FORMATIVO ACQUISENDO CREDITI ECM TRAMITE LA SOLA PARTECIPAZIONE A CORSI RESIDENZIALI (IN PRESENZA)?

Si.

POSSO SODDISFARE IL MIO OBBLIGO FORMATIVO INSERENDO SOLO LA FORMAZIONE INDIVIDUALE (OVVERO CREDITI ECM OTTENUTI CON L'AUTOFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI, CORSI SVOLTI ALL'ESTERO IN PRESENZA, TUTORAGGIO)?

NO. ALMENO il 40% dell'obbligo formativo triennale deve essere soddisfatto attraverso la partecipazione in qualità di discente ad eventi residenziali o FAD.

POSSO SODDISFARE IL MIO OBBLIGO FORMATIVO INSERENDO SOLO CREDITI INDIVIDUALI COME L'AUTOFORMAZIONE?

NO. È possibile inserire come autoformazione:

- fino ad un massimo del 10% dell'obbligo formativo individuale per il triennio 2014-2016
- fino ad un massimo del 20% dell'obbligo formativo individuale per i trienni 2017-2019 e 2020-2022.

| |
|-----------------------------------|
| <u>ESONERI E ESENZIONI</u> |
|-----------------------------------|

LA PIATTAFORMA CO.GE.A.P.S. REGISTRA AUTOMATICAMENTE I MIEI ESONERI ED ESENZIONI?

NO. L'esonero e l'esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su istanza del professionista e senza la sua richiesta non potranno essere riconosciuti dal sistema automaticamente.

I professionisti devono comunicare eventuali esoneri e esenzioni attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S..

Accedendo alla propria area riservata tramite SPID, nella sezione "esonero/esenzione", il professionista può selezionare nel *form online* la tipologia di corso che dà diritto all'esonero o il

motivo di esenzione, inserire il periodo di riferimento, e inviare la richiesta confermando l'operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

QUALI SONO I CASI DI ESONERO?

I corsi oggetto di esonero nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero, sono:

- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
- corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti";
- corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti";
- corso universitario, nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero.

COME VIENE CALCOLATO L'ESONERO?

La durata dell'esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale.

Qualora la durata sia a cavallo di più anni il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l'anno con maggior mesi di frequenza.

Esempio:

Se il professionista inizia il corso di specializzazione, della durata di 5 anni, nel novembre 2021 e lo conclude nel giugno 2026, può richiedere l'esonero per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026.

In tal caso la richiesta di esonero potrà essere inserita al termine del singolo anno a consuntivazione dello stesso.

QUANDO POSSO INSERIRE L'ESONERO?

La richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell'intero periodo dell'esonero che si sta richiedendo.

Esempio:

Se il professionista vuole richiedere l'esonero per gli anni 2021-2022-2023 dovrà inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell'anno successivo (quindi la richiesta per l'anno 2021 dovrà essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l'anno 2022 dovrà essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l'anno 2023 dovrà essere inserita da gennaio 2024).

QUALI SONO I CASI DI ESENZIONE?

- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- congedo maternità e paternità: D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- adozione e affidamento preadottivo: D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- aspettativa per cariche pubbliche elettive: D. Lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai

CCNL delle categorie di appartenenza;

- richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n. 2034 e artt. 36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni;
- aspettativa per incarico direttore socio-sanitario aziendale e direttore generale: art. 3-*bis*, comma 11, D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- pensionamento;
- richiamo alle armi come previsto dal D. Lgs. N. 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;
- congedo straordinario per assistenza familiari disabili (Legge 104/1992);

IL PENSIONAMENTO MI ESENTA DALL'OBBLIGO ECM?

È prevista la possibilità di esenzione (lettera O del par. 4. del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”) per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione, non titolari di Partita IVA e con un reddito fino a 5.000 euro annui.

In tal caso i professionisti pensionati devono inserire la richiesta di esenzione attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S. accedendo alla propria area riservata, nella sezione “esenzione”; il professionista può selezionare nel *form* online la voce “pensionamento”, inserire la data di inizio del pensionamento e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

Ai professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età (delibera della CNFC del 15/12/2021) il CoGeAPS riconosce in modo automatico l’esenzione per pensionamento.

In caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, i professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS, essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione.

Si allegano link dove reperire tutta la normativa ECM dal sito:

<https://www.agenas.gov.it/>

1. <https://www.agenas.gov.it/aree-tematiche/formazione-e-supporto-al-programma-nazionale-ecm/educazione-continua-in-medicina-ecm>
2. <https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>
3. <https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx>
4. <https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx>
5. <https://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-faq.aspx>
6. https://ape.agenas.it/documenti/normativa/professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf